

CLXX.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione segreta dei progetti di legge discussi e approvati nella seduta di ieri.*
 — *Approvazione dei seguenti progetti di legge:* 1. *Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione;* 2. *Ricostituzione dell'ufficio delle ipoteche di Potenza distrutto dall'incendio;* 3. *Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;* 4. *Stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;* 5. *Convenzione tra il Governo, la Provincia e il Municipio di Torino, per la erezione e il miglioramento degli Istituti scientifici universitari e per l'ampliamento dell'Ospedale di San Giovanni e del Museo industriale;* 6. *Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali;* 7. *Nuova proroga di termine stabilito dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483, per la concessione dei prestiti ai privati danneggiati dalle inondazioni;* 8. *Proroga del termine alla concessione del sale refrigerante ai caffettieri a prezzo ridotto;* 9. *Riammissione in tempo agli impiegati civili per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894* — *Risultato della votazione segreta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri delle Finanze, di Grazia, Giustizia e dei Culti, di Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Nuova proroga del termine concesso ai comuni del compartimento ligure-piemontese dalle leggi 29 giugno 1882 e 3 luglio 1884;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

« Spesa per distaccamenti militari del Mar Rosso nell'esercizio 1885-86;

« Leva di mare sui giovani nati nel 1865 ».

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, ZINI fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione dei progetti di legge
 N. 207, 184, 210.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione ».

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola la discussione generale si intende chiusa e si passa alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo 1.

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione è prorogato al 30 giugno 1886, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a), e 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).

Chi approva questo primo articolo, sorga.
(Approvato).

Art. 2.

Durante il corso legale, gli Istituti non potranno variare il saggio dello sconto e dell'interesse delle anticipazioni senza autorizzazione del Governo.

Avranno peraltro gli Istituti stessi facoltà di scontare ad un saggio inferiore gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di credito agricolo e dagli agenti o corrispondenti incaricati del cambio dei biglietti.

La somma degli effetti così scontati esistente nel portafoglio di ciascuno Istituto non potrà superare la metà del capitale utile per la circolazione fissata dall'art. 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo potrà sospendere il corso legale dei biglietti di quegli Istituti, che non si conformassero alle disposizioni contenute nell'articolo precedente od eseguissero operazioni che eludano le disposizioni medesime.

(Approvato).

Art. 4.

Durante il corso legale non si intenderanno compresi nel limite fissato per l'emissione dal-

l'art. 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2^a), i biglietti messi in circolazione dagli Istituti e rappresentati da eguale fondo metallico nelle rispettive riserve, che essi sono obbligati a mantenere sotto la vigilanza del Governo.

Sull'ammontare della circolazione corrispondente alla riserva metallica non è dovuta la tassa di circolazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Ricostituzione dell'Ufficio delle ipoteche di Potenza distrutto dall'incendio ».

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

Le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, i relativi annotamenti di ogni specie e tutte le altre formalità ipotecarie, state eseguite nell'ufficio di conservazione delle ipoteche di Potenza a tutto il 28 novembre 1884, dovranno essere riprodotte.

A tale effetto, tutti coloro, a favore dei quali esistevano formalità ipotecarie sui registri della detta Conservatoria al suindicato giorno, dovranno presentare, entro il termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge:

Per le iscrizioni e per le rinnovazioni:

il duplicato della nota di che agli articoli 1988 e 2005 del Codice civile munito del certificato del Conservatore constatante l'effettuata formalità, ed una copia in carta libera della nota medesima.

Per le trascrizioni:

il duplicato della nota restituita dal Con-

servatore al richiedente la formalità col certificato della seguita trascrizione, o il certificato di cui nell'articolo 2075 delle leggi civili napoletane; una copia in carta libera della nota medesima e la copia autentica del titolo trascritto.

Per gli annotamenti:

copia autentica dei titoli relativi, giusta gli articoli 1994 e 1989 del Codice civile, ed il certificato dell'eseguita formalità.

Quando le trascrizioni e gli annotamenti sieno stati eseguiti in base a scrittura privata depositata in originale all'ufficio dell'ipoteche e rimasta distrutta dall'incendio, per riprodurre la formalità non sarà necessaria l'esibizione della copia del titolo.

Quando occorra di esibire copie di sentenze o di atti seguiti all'estero, il termine per la esibizione dei titoli è prorogato di altri sei mesi, fermo rimanendo l'obbligo di presentare ne' primi sei mesi i duplicati e i certificati, nonchè le dichiarazioni di cui all'art. 3.

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato).

Art. 2.

Le note, i certificati e i titoli indicati nel precedente articolo saranno al momento della consegna annotati in apposito registro, e della eseguita presentazione il Conservatore rilascerà certificato in carta libera contenente il numero del registro e la data della registrazione.

I duplicati delle note ipotecarie e i certificati originali esibiti dalle parti saranno ritenuti presso la Conservatoria. Le copie in carta libera delle note e dei certificati, munite del visto di conformità del Conservatore, saranno restituite alle parti.

Le copie dei titoli saranno restituite a richiesta delle parti, qualora sieno stati salvati dall'incendio i titoli equivalenti e non abbiano riportati danni da renderli in qualsiasi modo incompleti.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro che, per qualsiasi causa, non siano in grado di produrre gli elementi di prova indi-

cati nell'art. 1, dovranno, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, presentare alla Conservatoria delle ipoteche una dichiarazione con firma autentica, in cui sarà detto quale formalità ipotecaria essi pretendano in loro favore preesistente all'incendio, e la data precisa o approssimativa attenente alla pretesa formalità, con le indicazioni prescritte dagli articoli 1937 e 1987 del Codice civile. E dei titoli dovranno esibire la copia autentica, secondo è prescritto all'art. 1.

La dichiarazione sarà presentata in doppio ed in carta libera. Al momento della consegna ne sarà preso nota in apposito registro. E il Conservatore rilascerà alla parte una delle due copie col visto di conformità, e il certificato in carta libera contenente il numero del registro e la data della registrazione.

(Approvato).

Art. 4.

Il registro di cui è parola nei precedenti articoli è il registro generale di ordine corrente, sul quale, mano a mano che sieno presentate le note o le dichiarazioni, prenderanno numero progressivo, con speciali indicazioni a margine se si tratti di note o se di semplici dichiarazioni. E a base dei documenti il Conservatore aprirà tosto i relativi conti individuali sui repertori e ricostituirà le tavole alfabetiche.

(Approvato).

Art. 5.

Sulle controversie che insorgeranno fra le parti e il Conservatore circa le riproduzioni mandate a base di duplicati o di dichiarazioni, deciderà il tribunale di Potenza in Camera di consiglio, nei termini e modi stabiliti dall'articolo 2039 del Codice civile, ma la controversia e i relativi reclami non sono d'impedimento a che le riproduzioni sieno annotate.

(Approvato).

Art. 6.

Durante il periodo della ricostituzione dell'ufficio i certificati saranno dal Conservatore

rilasciati con la dichiarazione che corrispondono ai documenti prodotti alla Conservatoria alla data del rilascio.

(Approvato).

Art. 7.

Coloro che, avendo i duplicati e i titoli di cui all'art. 1, non li abbiano esibiti entro il prescritto termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, e coloro che, non avendoli, non abbiano in questo termine fatta la dichiarazione di cui all'art. 3, decadono da ogni loro diritto o pretesa giudiziale circa la preesistenza all'incendio delle dette formalità ipotecarie.

La presentazione fatta dopo il termine avrà efficacia e grado dal giorno in cui sarà stata fatta.

(Approvato).

Art. 8.

Qualora le parti non siano in grado, per qualsiasi causa, di produrre gli elementi di prova indicati nell'articolo primo, dovranno in apposito giudizio dimostrare la *esistenza* e la *data* di formalità ipotecarie che esse pretendano di avere avute sui registri ipotecari prima dell'incendio.

Tali giudizi saranno sempre trattati col rito sommario.

Il termine per produrre i gravami sarà di giorni venti dalla notificazione della sentenza.

(Approvato).

Art. 9.

Gli equipollenti che, nel giudizio, potranno tener luogo dei duplicati, di cui all'articolo 1, dovranno essere elementi di prova scritta, aventi data certa anteriore alla sera dell'incendio.

Qualunque principio di prova scritta così relativo alla preesistenza di una formalità ipotecaria come relativo alla data di essa, potrà dar luogo all'ammissione della prova testimoniale e delle presunzioni, se renda verosimile il fatto della semplice preesistenza e della data, e purchè il principio di prova scritta abbia data certa

anteriore allo incendio, senza bisogno che lo scritto abbia la provenienza prescritta dall'articolo 1347 Codice civile.

Sarà anche ammessa la sola prova testimoniale quando, indipendentemente dal fatto dell'incendio, di cui è oggetto la presente legge, si tratti di perdita dei documenti, nei sensi dell'articolo 1348 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 10.

Coloro che hanno bisogno di dimostrare giudizialmente la preesistenza di formalità ipotecarie da loro pretese, hanno, sotto pena di decadenza, il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per produrre la loro istanza giudiziale.

I termini tutti senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 8, sono ridotti alla metà.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni del Codice civile, relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire formalità ipotecarie, sono applicabili alle stesse persone anche per la riproduzione stabilita dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

I termini di decadenza prescritti dalla presente legge decorrono anche contro i minori non emancipati, gl'interdetti e le donne maritate, residenti nel Regno o all'estero.

(Approvato).

Art. 13.

Le formalità riprodotte secondo la presente legge conservano il grado, l'ordine e l'efficacia che prima aveano, sempre che siasi fatta la dimostrazione della data.

Le formalità delle quali si sia dimostrato soltanto la preesistenza rispetto all'epoca dell'incendio, senza essersi in alcun modo dimostrata la data o soltanto con dimostrazione appross-

simativa di essa, saranno regolate nel modo seguente:

a) Le trascrizioni di cui non risulti che la sola preesistenza, senza alcuna dimostrazione di data, saranno, nel loro rapporto di precedenza, regolate dal fatto del possesso, e, mancando questo, dalla anteriorità del titolo.

b) Questa stessa regola sarà seguita circa più trascrizioni, relative a' medesimi beni, delle quali risulti dimostrata la data al medesimo giorno, o mese, od anno, o ad altro medesimo periodo di tempo.

c) Le iscrizioni o annotamenti, di cui non sia dimostrata se non la sola preesistenza, senza alcuna determinazione di data, prenderanno grado uguale e comune, posteriormente alle iscrizioni od annotamenti, di cui sia dimostrata una qualsiasi determinazione di data.

d) Questa stessa regola sarà seguita per iscrizioni e annotamenti, di cui la data risulti al medesimo giorno, mese, od anno, o ad altro medesimo periodo di tempo.

(Approvato).

Art. 14.

I giudizi di espropriazione e di purgazione pendenti, pe' quali fossero state, prima dell'incendio, già adempiute le prescrizioni dell'articolo 2043 del Codice civile e 668 e 690 del Codice di procedura civile, possono essere proseguiti.

Intervenendo in detti giudizi creditori iscritti non risultanti dal certificato di cui all'art. 710, n. 1, del Codice di procedura civile e dallo stato di cui all'art. 2043, n. 6, del Codice civile, e i quali potranno intervenire in forza della copia, rilasciata dal Conservatore, così del duplicato di cui all'art. 1°, come della dichiarazione di cui all'art. 3 della presente legge, sarà applicabile l'art. 2091 del Codice civile.

Questi creditori, contrariamente al disposto del capoverso dell'art. 714 procedura civile, potranno proporre domanda di collocazione in grado di appello; e in tal caso la causa sarà, per questa parte rinviata al giudice di prima istanza.

(Approvato).

Art. 15.

Fuori il caso previsto dal precedente articolo, non si potranno proseguire giudizi pendenti di espropriazione e di purgazione, o incominciarne, se non trascorso un mese dal termine di mesi sei prescritto negli articoli 1 e 3, e saranno per tali giudizi osservate le norme del diritto comune, anche rispetto a coloro pei quali non esista se non la dichiarazione di cui all'articolo 3.

(Approvato).

Art. 16.

I mandati e le copie da esibirsi, gli atti relativi ai provvedimenti da emettersi in Camera di Consiglio ed ai giudizi, ed in genere tutti gli atti che occorreranno per la ricostituzione dell'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e registro, nonchè dalle tasse ipotecarie.

I diritti dei notai e di altri ufficiali pubblici saranno ridotti alla metà.

(Approvato).

Art. 17.

Gli emolumenti del Conservatore saranno ragguagliati alla vigente tariffa, con la riduzione da determinarsi con decreto reale, e verranno corrisposti dallo Stato, rimanendo tutte le spese occorrenti per la ricostituzione dell'ufficio, colla responsabilità delle relative operazioni, a carico del Conservatore.

(Approvato).

Art. 18.

È data facoltà al Governo di fare per decreti reali tutti i provvedimenti che saranno necessari per ricostituire l'ufficio delle ipoteche di Potenza, in esequimento della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

D'ora in avanti tutti i conservatori delle ipoteche invieranno ogni quindici giorni al Pro-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

curatore del Re del tribunale del circondario nel quale risiede l'ufficio di conservazione, un estratto del registro generale, ossia di ordine.

Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositato negli uffici delle ipoteche, a sensi degli articoli 1936, 1989 e 1994 del Codice civile, le parti dovranno altresì produrre una copia delle scritture stesse autenticata dal notaio.

Al termine di ogni anno i conservatori invieranno le dette copie all'archivio notarile locale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora trovansi all'ordine del giorno la discussione dello: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima s'intende chiusa e si passerà alla discussione dei capitoli di cui si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	428,851,830 49
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,324,383 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie)	1,277,093 34
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia (Idem)	1,143,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spese fisse)	111,000 »
6 bis	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	600,000 »
	(Approvato).	441,532,307 27

Debiti redimibili.

7	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	22,260,906 68
8	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	13,748,865 98
9	Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro - Interessi e premi (Idem)	819,449 87
10.	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano	258,750 »
	<i>Da riportarsi</i>	37,087,972 53

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	37,087,972 53
11	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	28,597,720 50
11 bis	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla regia nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo . (Approvato).	3,000,000 »
		68,685,693 03
	<i>Debiti variabili.</i>	
12	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	382,845 91
13	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
14	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	9,563,000 »
15	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	500,000 »
16	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem)	300,000 »
17	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Idem)	8,755,798 79
17 bis	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	32,058,955 12
18	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica)	4,940,000 »
18 bis	Onere dello Stato in dipendenza dell'esercizio delle nuove linee complementari aperte dal 1° gennaio 1884 (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica e 69 per quello della rete sicula) .	700,000 »
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri (Idem)	1,095,000 »
	(Approvato).	58,655,599 82

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

<i>Annualità fisse.</i>		
20	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,436,156 69
21	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni	18,000,000 »
	(Approvato).	21,436,156 69
<i>Dotazioni.</i>		
22	Dotazione della Casa Reale	15,350,000 »
	(Approvato).	
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
23	Spese pel Senato del Regno.	500,000 »
24	Spese per la Camera dei Deputati	850,000 »
25	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	775,000 »
	(Approvato).	2,125,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
26	Personale (Spese fisse).	2,840,242 07
27	Spese d'ufficio	121,100 »
28	Manutenzione del palazzo delle finanze	60,000 »
29	Spese di servizio del palazzo delle finanze	44,000 »
	(Approvato).	3,065,342 07

<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>		
30	Personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse)	4,720 »
31	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Approvato).	15,000 »
		19,720 »
<i>Corte dei conti.</i>		
32	Personale (Spese fisse)	1,721,776 »
33	Spese d'ufficio (Approvato).	90,000 »
		1,811,776 »
<i>Avvocature erariali.</i>		
34	Personale (Spese fisse)	888,680 »
35	Spese d'ufficio (Idem)	40,300 »
36	Fitto di locali non demaniali (Idem) (Approvato).	21,000 »
		949,980 »
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
37	Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	725,404 16
38	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali, e compensi ai gerenti provvisori (Idem)	435,500 »
38 bis	Personale della cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	45,200 »
38 ter	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	50,000 »
39	Trasporto fondi e spese per i servizi del Tesoro	235,500 »
40	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse	21,450 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,513,054 16

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	1,513,054 16
41	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	30,000 »
42	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma) (Approvato).	56,500 » <hr/> 1,599,554 16
<i>Regie zecche e monetazione.</i>		
43	Personale (Spese fisse)	99,745 »
44	Spese d'ufficio (Idem)	8,000 »
45	Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie) (Approvato).	115,225 » <hr/> 222,970 »
<i>Servizi diversi.</i>		
46	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	668,250 »
47	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e per gli studi occorrenti per il perfezionamento dei titoli stessi	187,396 »
48	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	80,000 »
49	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	60,000 »
50	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del Tesoro (esclusi quelli di valori metallici)	5,000 »
51	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	30,000 »
52	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato	20,000 »
53	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	25,000 »
53 bis	Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati delle amministrazioni finanziarie; sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi	290,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,365,646 »

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	1,365,646 »
54	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	36,000 »
55	Casuali	135,000 »
	(Approvato).	
		1,536,646 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
56	Personale (Spese fisse)	83,980 »
57	Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	481,000 »
58	Fitto di locali (Spese fisse)	3,600 »
59	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine)	520,000 »
	(Approvato).	
		1,088,580 »
	<i>Amministrazione esterna del Demanio.</i>	
60	Personale (Spese fisse)	183,442 68
61	Spese di ufficio ed indennità (Idem)	24,525 »
62	Spese di ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale.	153,500 »
63	Fitto di locali (Spese fisse)	4,130 »
64	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	802,000 »
65	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria)	353,000 »
66	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di sorveglianza ed altre relative alle miniere ed agli stabilimenti - Imposte erariali (Spese che non stanno a carico dell'affittuario)	54,000 »
67	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse)	16,000 »
68	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Spese fisse)	30,990 »
69	Spesa di materiale, trasporti, mercedi per lo stabilimento minerario d'Agordo	324,239 64
	<i>Da riportarsi</i>	1,945,827 32

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	1,945,827 32
70	Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	4,467,500 »
71	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	1,062,500 »
72	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
	(Approvato).	8,475,827 32
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>		
73	Personale (Spese fisse)	104,060 »
74	Manutenzione, acquisto materiale, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e spese d'ufficio	363,600 »
75	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	10,859 35
76	Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	346,700 »
	(Approvato).	825,219 35
<i>Asse ecclesiastico.</i>		
77	Spese di amministrazione	326,000 »
78	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse)	235,000 »
79	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	720,000 »
80	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	1,250,000 »
81	Spese di liti (Idem)	270,000 »
82	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	750,000 »
	(Approvato).	3,551,000 »

 SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

<i>Fondi di riserva.</i>		
83	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	3,000,000 »
84	Fondo di riserva per le spese imprevidite (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	4,000,000 »
	(Approvato).	7,000,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
85	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 ^a)	13,239,990 »
86	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.	6,072 »
87	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate)	2,687,215 »
88	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	617,711 75
	(Approvato).	16,550,988 75
<i>Servizio delle pensioni.</i>		
89	Pensioni vecchie	44,895,193 86
	(Approvato).	
<i>Pensioni nuove.</i>		
90	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del Tesoro e delle Finanze (Spese fisse)	3,690,421 89
91	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem)	2,088,164 12
92	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem)	79,265 86
	<i>Da riportarsi</i>	5,857,851 87

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	5,857,851 87
93	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	611,300 57
94	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem)	1,952,467 24
95	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	818,193 17
96	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	7,510,183 36
97	Pensioni del Ministero della marina (Idem)	888,238 28
98	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem).	131,593 32
99	Pensioni straordinarie (Idem)	218,614 50
	(Approvato).	17,988,442 31
	TOTALE <i>delle partite di giro</i>	79,434,624 92
	(Approvato).	

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.*Debiti variabili.*

100	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	380,000 »
101	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse)	140,000 »
102	Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Spesa obbligatoria)	20,000 »
103	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo Austriaco per opere di fortificazioni (Approvato).	Per memoria
		540,000 »

Spese generali di amministrazione.*Servizi diversi.*

105	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	423,920 »
106	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi ruoli (Spese fisse)	Per memoria
107	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	24,190 »
	<i>Da riportarsi</i>	448,110 »

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	448,110 »
108	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Spese fisse).	22,000 »
110	Spesa per acquisto di mobili, di libri e per adattamento di locali per le avvocature erariali	27,000 »
111	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	65,000 »
112	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	20,000 »
113	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	33,137 41
114	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico e per la contabilità generale	60,000 »
115	Spese per l'esecuzione dei lavori straordinari relativi al servizio delle pensioni	4,300 »
116	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti	139,800 »
117	Spese diverse occorrenti per la commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 ^a) sull'abolizione del corso forzoso	15,000 »
117 bis	Spese diverse occorrenti per la Commissione di cui all'art. 1° della legge 26 marzo 1885, N. 3015 (serie 3 ^a)	12,000 »
118	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148	12,054 56
119	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	100,000 »
	(Approvato).	958,401 97

SESSIONE DEL 1882r83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione esterna del Demanio.</i>		
120	Acquisti eventuali di stabili	25,000 »
121	Spese per l'inventario dei beni della Corona	5,000 »
122	Stima dei beni demaniali	30,000 »
123	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	50,000 »
	(Approvato).	110,000 »
<i>Amministrazione dei Canali riscattati - Canali Cavour.</i>		
123 bis	Opere complementari dei Canali Cavour - Acquisto e costruzione di cavi diramatori	525,000 »
<i>Asse ecclesiastico.</i>		
124	Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico	75,000 »
125	Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	100,000 »
126	Spese per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico	6,000 »
127	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria)	600,000 »
	(Approvato).	781,000 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
128	Spesa derivante dall'articolo 3° della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	4,562,490 62
	<i>Da riportarsi</i>	4,562,490 62

 SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	4,562,490 62
129	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.	15,470,945 21
130	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento	2,094,510 »
131	Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Ammortamento	1,283,040 25
132	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano	2,000,000 »
133	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento	3,000,000 »
134	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	500,000 »
135	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse)	79,326 54
136	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	200,000 »
137	Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	400,000 »
138	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine)	1,600,000 »
	(Approvato).	31,190,312 62
Accensione di crediti.		
139	Anticipazione al Commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, R. decreto 3 agosto 1873, n. 1523 (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	441,532,307 27
Debiti redimibili	68,685,693 03
Debiti variabili	58,655,599 82
Annualità fisse	21,436,156 69
Dotazioni	15,350,000 »
Spese per le Camere legislative	2,125,000 »
	<hr/>
	607,784,756 81

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,065,342 07
Presidenza del Consiglio dei Ministri	19,720 »
Corte dei conti	1,811,776 »
Avvocature erariali	949,980 »
Servizio del Tesoro	1,599,554 16
Regie zecche e monetazione	222,970 »
Servizi diversi	1,536,646 »
	<hr/>
	9,205,988 23

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,088,580 »
Amministrazione esterna del demanio	8,475,827 32
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i>	825,219 35
Asse ecclesiastico	3,551,000 »
	13,940,626 67
Fondo di riserva	7,000,000 »
	637,931,371 71
TOTALE della categoria prima	637,931,371 71
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	79,434,624 92
	717,365,996 63
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	717,365,996 63
(Approvato).	
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	540,000 »
	958,401 97
Spese generali di amministrazione.	
Servizi diversi	958,401 97

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Spese per servizi speciali.	
Amministrazione esterna del demanio	110,000 »
Amministrazione dei Canali riscattati (Canali <i>Cavour</i>).	525,000 »
Asse ecclesiastico	781,000 »
	1,416,000 »
TOTALE della categoria prima	2,914,401 97
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	31,190,312 62
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	34,104,714 59
(Approvato).	
INSIEME (<i>Spesa ordinaria e straordinaria</i>)	751,470,711 22
(Approvato).	

PRESIDENTE. Si rilegge il progetto di legge per porlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi.

(Approvato).

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.
- » n. 5. Debito perpetuo a nome dei Comuni della Sicilia.
- » n. 6 bis Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 (Serie 3^a)
- » n. 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 9. Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro (*interessi e premi*).
- » n. 13. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 14. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 15. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 16. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
- » n. 17. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 18. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
- » n. 19. Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri.
- » n. 20. Annualità e prestazioni diverse.
- » n. 25. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 41. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico.
- » n. 45. Spesa d'esercizio delle zecche.
- » n. 46. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito Pubblico.
- » n. 51. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
- » n. 54. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 57. Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori.
- » n. 59. Carta bollata, macchine e punzoni (Officina fabbricazione carte-valori).
- » n. 64. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 65. Spese di coazione e di liti (Demanio).
- » n. 70. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).
- » n. 72. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
- » n. 76. Spese per imposte e sovraimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali Cavour).
- » n. 79. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » n. 80. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 81. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
- » n. 82. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

- CAPITOLO n. 85. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).
- » n. 86. Rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
- » n. 87. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Obbligazione 5 per cento dell'Asse ecclesiastico — Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
- » n. 88. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 89. Pensioni vecchie.
- » n. 90. Pensioni dell'Amministrazione finanziaria — Ministeri delle Finanze e del Tesoro.
- » n. 91. Pensioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
- » n. 92. Pensioni del Ministero degli Affari Esteri.
- » n. 93. Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica.
- » n. 94. Pensioni del Ministero dell'Interno.
- » n. 95. Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
- » n. 96. Pensioni del Ministero della Guerra.
- » n. 97. Pensioni del Ministero della Marina.
- » n. 98. Pensioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
- » n. 99. Pensioni straordinarie.
- » n. 100. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.
- » n. 102. Rate arretrate dovute sopra rendite del Debito pubblico di nuova creazione.
- » n. 105. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 112. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 113. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 123. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 125. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 127. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 134. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 136. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 137. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
- » n. 138. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- » n. 139. Anticipazione al Commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 14. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 20. Aggio di esazione ai contabili (tasse demaniali).
- » n. 21. Spese di coazione e di liti (tasse demaniali).

- CAPITOLO n. 22. Restituzioni e rimborsi (tasse demaniali).
- » n. 29. Anticipazione per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1883-87, art. 47 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 30. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).
 - » n. 31. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (imposte dirette).
 - » n. 35. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'istruzione di ufficio delle volture catastali.
 - » n. 36. Spese di coazione e di liti (imposte dirette).
 - » n. 37. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).
 - » n. 46. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 47. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità ai testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
 - » n. 51. Aggio d'esazione (lotto).
 - » n. 53. Vincite al lotto.
 - » n. 55. Aggio agli esattori, ai ricevitori principali ed ai contabili incaricati delle riscossioni.
 - » n. 56. Indennità di viaggio e di soggiorno, compensi e remunerazioni e competenze ai membri delle commissioni circondariali.
 - » n. 57. Acquisto e costruzioni, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 59. Restituzione di tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazoze esportate, e restituzione di metà della tassa sullo spirito alle industrie che lo adoperano come materia prima.
 - » n. 65. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (dogane).
 - » n. 66. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
 - » n. 80. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 81. Spese relative alla riscossione dei dazi di consumo negli altri comuni e remunerazioni.
 - » n. 82. Restituzione di diritti indebitamente esatti.
 - » n. 85. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (tabacchi).
 - » n. 87. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, al personale temporaneo ed agli operai delle coltivazioni.
 - » n. 89. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto dei tabacchi e materiali diversi.
 - » n. 91. Indennità ai rivenditori di sali.
 - » n. 92. Compra e trasporto dei sali.
 - » n. 93. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa.
 - » n. 94. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e

delle industrie. Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi.

- CAPITOLO n. 95. Restituzione della tassa sul sale impiegato alla salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.
- » n. 99. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, distruzione del sale sterro, pesatura del sale, imposta sui fabbricati.
 - » n. 100. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 114. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 116. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).
 - » n. 117. Spese di liti, spese di perizie da anticiparsi a sensi dell'art. 18 della legge 13 settembre 1874, n. 2056 ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 118. Rimborsi e restituzioni di tassa macinato.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 11. Spese di giustizia.
 - » n. 14. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 4. Spese postali e telegrafiche.
- » n. 14. Provvigioni.
 - » n. 16. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 9. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 12. Spese di liti.
 - » n. 13. Dispacci telegrafici governativi.
 - » n. 61. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 10. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 53. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi e pacchi postali.
- » n. 33. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 38. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattori in ragione di telegrammi.
 - » n. 39. Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
 - » n. 43. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 47. Restituzioni di tasse, spese di espresso e soprappiù pagato da diversi per le loro linee (telegrafi).
 - » n. 60. Retribuzioni alle ferrovie ed alle società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali.
 - » n. 61. Premio ai rivenditori dei francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.
 - » n. 62. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 63. Rimborsi alle Amministrazioni postali estere.
 - » n. 64. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detasate e rifiutate, e per i pacchi rifiutati e ricomposti e per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi.
 - » n. 65. Rimborsi ai titolari degli uffici postali del valore dei francobolli che servirono alla formazione dei piccoli risparmi.
 - » n. 66. Rimborsi eventuali.
 - » n. 67. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali.
- » n. 14. Quota-spesa mantenimento degli allievi degl'istituti militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 33. Spese di giustizia criminale militare.
 - » n. 37. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 10. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
 - » n. 27. Quota-spesa corrispondente alla retta da versarsi all'erario dagli allievi dell'Accademia navale.
 - » n. 30. Spese di giustizia.
 - » n. 37. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 8. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
- » n. 39. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 44. Provvista di carta, stampe ed oggetti di cancelleria al Fondo per il culto e alla Cassa dei depositi e prestiti, ed alle Casse postali di risparmio, mercedi per lavori straordinari; mercedi, trasporti, facchinaggi.
 - » n. 50. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 60. Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix*.



Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

Amministrazione del Tesoro.

CAPITOLO n. 105. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:

- a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico;
- b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai Tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
- c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Amministrazione esterna del Demanio.

CAPITOLO n. 13. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovano ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse sia perchè devoluti in derrate, sia perchè di prossima affrancazione;

» n. 62. Spese d'ufficio variabili, indennità, e materiale:

- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
- b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;
- c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte e devoluti al Demanio e stampati relativi;
- d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300.

» n. 64. Aggio d'esazione ai contabili:

- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;
- b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'Amministrazione.

» n. 65. Spese di coazione e di liti:

- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
- b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.

» n. 70. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:

- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;

- b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
- CAPITOLO n. 71. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese per i lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;
b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile, agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di Amministrazione finanziaria.
- » n. 72. Restituzioni e rimborsi (Demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » n. 74. Manutenzione, acquisto materiale, retribuzione, diarie, compensi per i lavori straordinari, indennità, ecc. (Canali Cavour).
- » n. 76. Spesa per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali Cavour):
a) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
b) Spese di coazione e di liti;
c) Aggio agli esattori delle rendite.
- » n. 77. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » n. 78. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non si sia potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 79. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » n. 80. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 81. Spese di liti derivanti dall'Amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 82. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 122. Stima dei beni demaniali.
- » n. 123. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 124. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 125. Spese di coazioni, di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 127. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 138. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 18. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale:
- a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili; quando non esistono convenzioni con appaltatori e non sia possibile servirsi della posta;

- c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
- d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.

CAPITOLO n. 20. Aggio d'esazione ai contabili:

- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;
- b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
- c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
- d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'Amministrazione.

» n. 21. Spese di coazione e di liti:

- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;
- b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

» n. 22. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

CAPITOLO n. 27. Indennità al personale di ruolo delle agenzie, compensi per lavori a cottimo e retribuzioni straordinarie al personale avventizio assunto per breve tempo in servizio delle agenzie.

- » n. 31. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 32. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati.
- » n. 34. Spese occorrenti pel servizio e conservazione del catasto.
- » n. 36. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai Tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » n. 37. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, e restituzione delle quote riconosciute inesigibili delle imposte stesse.
- » n. 104. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 106. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 3^a).
- » n. 108. Rimborsi e restituzioni di tassa macinato.

GABELLE.

Servizi comuni.

CAPITOLO n. 42. Soldo, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza.

- » n. 44. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli finanziari di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza.

- CAPITOLO n. 46. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 47. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altro comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

- CAPITOLO n. 51. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tassa di fabbricazione.

- CAPITOLO n. 54. Mercedi agli operai.
- » n. 55. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione.
- » n. 56. Indennità di viaggio e di soggiorno, compensi e remunerazioni e competenze ai membri delle commissioni circondariali.
- » n. 57. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
- » n. 59. Restituzione della tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra e sulle acque gazoze esportate e restituzione di tassa sullo spirito alle industrie che l'adoperano come materia prima.

Dogane.

- CAPITOLO n. 62. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate nel territorio estero ed in località disagiata.
- » n. 59. Spese di acquisto, manutenzione e riparazione del materiale, spese di servizio, compensi per lavori statistici, indennità per spese di perizia e pel collegio dei periti, e spese per l'ufficio di legislazione e statistica delle dogane.
- » n. 60. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAPITOLO n. 68. Spese di personale, d'ufficio, di casermaggio per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.
- » n. 70. Spese di manutenzione, d'illuminazione e di riscaldamento di locali, ecc., per la riscossione del dazio di consumo di Napoli.
- » n. 71. Spesa relativa alla riscossione del dazio-consumo negli altri comuni.
- » n. 72. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Tabacchi.

- CAPITOLO n. 76. Indennità di viaggio e di missione agli ispettori dei tabacchi ed agli impiegati delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
- » n. 77. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, al personale temporaneo ed agli operai delle coltivazioni.
- » n. 79. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi.

- CAPITOLO n. 80. Acquisto di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
- » n. 82. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati demaniali in servizio dell'azienda dei tabacchi.
 - » n. 83. Spese di ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture.
 - » n. 84. Premi per la repressione del contrabbando, ecc.
 - » n. 85. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
 - » n. 86. Coltivazioni dirette sperimentali e premi d'incoraggiamento ai coltivatori.
 - » n. 87. Laboratorio chimico e consiglio tecnico.

Sali.

- CAPITOLO n. 89. Indennità agli impiegati delle saline destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 91. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 92. Compra e trasporto di sali.
 - » n. 93. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso, compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privata.
 - » n. 94. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie.
 - » n. 95. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salazione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero.

Tabacchi e sali.

(Spese promiscue).

- CAPITOLO n. 97. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali, per pesatura, facchinaggio, per disagiata residenza, ecc.
- » n. 99. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, per distruzione del sale sterro, pesatura del sale, imposta sui fabbricati.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Amministrazione esterna delle poste.

- CAPITOLO n. 51. Spese degli uffici postali all'estero (assegnamenti).
- » n. 55. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
 - » n. 61. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
 - » n. 62. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.
 - » n. 64. Bonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Pesi e misure.

- CAPITOLO n. 39. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

PRESIDENTE. Anche questo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro sarà poi votato a scrutinio segreto.

Mozione sull'ordine del giorno.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. La Commissione per le petizioni sarebbe in grado di riferire sopra un certo numero di esse; quindi, se il Senato lo crede, si potrà porre all'ordine del giorno di una delle prossime sedute la relazione sulle petizioni.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho domandato la parola per dichiarare al Senato che a parere del Ministero non si potrebbero discutere le petizioni per le quali, concludendosi con qualche mozione, bisognerebbe che il Ministero assumesse delle

responsabilità che nella sua posizione attuale non potrebbe assumere.

PRESIDENTE. Non concordando il Ministero nella mozione del Senatore Manzoni, e non essendovi osservazioni in contrario, non sarà per ora posta all'ordine del giorno la Relazione sulle petizioni.

**Approvazione dei progetti di legge
N. 224, 217, 189.**

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si intende chiusa la discussione generale e si passa alla lettura dei capitoli di spesa.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	642,157 44
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse (Spese fisse)	16,500 »
3	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi	53,500 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	81,780 »
5	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	70,000 »
6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni ed indennità alla Commissione esaminatrice dei concorsi	180,000 »
7	Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze, ed all'incremento degli studi sperimentali	66,900 »
8	Indennità di trasferta agl'impiegati dipendenti dal Ministero	95,000 »
9	Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	150,839 22
10	Spese per la scuola normale di ginnastica in Roma e per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse)	192,500 »
11	Insegnamento della ginnastica - Assegni, e sussidi	27,000 »
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
13	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	500 »
14	Spese di manutenzione, riparazione, e adattamento di locali dell'amministrazione centrale	20,000 »
15	Casuali	78,300 »
	(Approvato).	1,684,976 66

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.		
16	Regie provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale (Spese fisse)	684,801 44
17	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie (Approvato).	275,000 »
		959,801 44
Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.		
18	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse)	6,119,962 03
19	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per gli stabilimenti scientifici, pigione, manutenzione e adattamento di locali; illuminazione e combustibili; assegni, remunerazioni straordinarie e sussidi eventuali; spese d'ufficio e di cancelleria, assegno all'istituto di studi superiori in Firenze.	2,140,242 99
20	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari - Assegni, sussidi e remunerazioni (Approvato).	204,086 25
		8,464,291 27
Spese per gl'istituti e Corpi scientifici e letterari.		
21	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse)	120,853 68
22	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni ad accademie e società di scienze, lettere ed arti, alle deputazioni ed alle società di storia patria	264,121 »
23	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse)	695,000 —
24	Biblioteche nazionali ed universitarie - Spese di manutenzione e di conservazione; acquisto e legatura di libri, giornali, ed opere periodiche; sussidi, ed assegni straordinari; spese d'ufficio, di combustibili e d'illuminazione; provvista di scaffali ed altri mobili (Approvato).	422,498 70
		1,502,473 38

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Spese per le antichità e le belle arti.

25	Musei, scavi, gallerie e monumenti nazionali - Personale (Spese fisse)	696,005 02
26	Musei e gallerie - Spese di conservazione dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie, dotazioni, assegni, remunerazioni e sussidi straordinari; combustibile, illuminazione, spese d'ufficio e riparazioni di locali; spese per l'incremento di musei comunali e provinciali .	216,273 »
27	Galleria moderna - Acquisto e commissione d'opere d'arte	100,000 »
28	Monumenti e scavi - Spese di manutenzione e conservazione, adattamento di locali; illuminazione, combustibile, oggetti di cancelleria, assegni, sussidi e remunerazioni, spese per scavi a cura dei comuni e delle provincie	838,009 37
29	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso)	122,800 »
30	Gallerie, musei, scavi e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (Articolo 5, legge 27 maggio 1875, n. 2554)	260,000 »
31	Belle arti - Personale (Spese fisse)	566,255 19
32	Belle arti - Dotazioni, assegni e spese per le accademie e gli istituti di belle arti, sussidi ad allievi e ad artisti	304,883 35
33	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) .	224,977 46
34	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Spese di manutenzione, di vitto, di combustibile ed illuminazione, d'ufficio, assegni, remunerazioni, sussidi e dotazioni per l'incremento degli istituti musicali non governativi	154,713 30
35	Collegio di musica di Napoli - (Assegno fisso)	124,738 70
	(Approvato).	3,608,655 39

Spese per l'istruzione secondaria.

36	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse)	3,248,522 25
37	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Dotazioni, supplemento d'assegni agli istituti delle provincie napolitane, remunerazioni, assegni, sussidi ad allievi, ad insegnanti e ad istituti - Rimborso di tasse scolastiche, propine di esami e spese afferenti la licenza liceale e la Giunta centrale - Assegni per posti di studio liceale, lasciti per sussidi e premi	1,295,900 10
	<i>Da riportarsi</i>	45,44,422 35

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	4,544,422 35
38	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse)	290,355 75
39	Convitti nazionali - Spese di mantenimento, posti gratuiti ed assegni per l'incremento dei convitti non governativi	274,529 45
	(Approvato).	
		<hr/> 5,109,307 55
	Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale.	
40	Scuole ed istituti superiori (Spese fisse)	70,000 »
41	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, e scuole speciali (Spese fisse)	2,759,529 42
42	Insegnamento industriale e professionale. - Sussidi ad istituti, a scuole e ad insegnanti, premi ed assegni di borsa agli alunni, indennità ai membri della Giunta centrale per gli esami di licenza ed ai commissari, e propine di esami	247,025 »
43	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse)	1,623,518 60
44	Scuole tecniche - Sussidi ad insegnanti, remunerazioni e propine di esame: sussidi a provincie e comuni pel mantenimento delle scuole tecniche	352,825 »
	(Approvato).	
		<hr/> 5,052,898 02
	Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.	
45	Sussidi all'istruzione primaria	2,377,883 »
50	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre e scuole preparatorie annesse alle normali - Personale (Spese fisse)	1,140,125 60
51	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Sussidi	365,200 »
52	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse)	106,500 »
53	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Sussidi	14,400 »
54	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto di materiale scientifico	10,000 »
55	Educandati femminili - Personale (Spese fisse)	195,422 »
		<hr/> 4,209,530 60
	<i>Da riportarsi</i>	

NB. I capitoli n. 46, 47, 48 e 49 furono soppressi.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	4,209,530 60
56	Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile - Posti gratuiti; assegni ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educandati femminili; sussidi ed assegni per promuo- vere istituti superiori femminili provinciali e comunali e per il loro maggiore incremento	366,118 »
57	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse)	46,540 »
58	Istituto dei sordo-muti - Spese di mantenimento d'istituti governativi, posti gratuiti, assegni e sussidi ad istituti autonomi	126,800 »
59	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici desti- nati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878)	50,000 »
	(Approvato).	4,798,988 60
	Spese diverse.	
60	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 23 dicembre 1875, n. 2875)	11,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
61	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministra- zioni governative	970,744 55
	(Approvato).	
	TITOLO II:	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
62	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	4,000 »
63	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	16,509 36
63 <i>bis</i>	Riduzione e sistemazione ad uso di sale d'ufficio del loggiato al primo piano del cortile dell'ex convento di Santa Maria sopra Minerva, e lavori di unificazione di detti locali con quelli occupati attual- mente	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	50,509 36

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA' DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	50,509 36
63 <i>ter</i>	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Approvato).	30,000 »
		80,509 36
	Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.	
64	Università di Padova - Adattamento di locali e spese per l'incremento degli stabilimenti universitari.	9,525 »
65	Università di Bologna - Spesa d'acquisto di materiale scientifico per la scuola d'applicazione degli ingegneri.	6,000 »
66	Università di Messina - Concorso alla fondazione dell'orto botanico .	4,000 »
66 <i>bis</i>	Università di Messina - Lavori di riparazione nell'edificio universitario	9,000 »
67	Rimborso di spese per lavori eseguiti e da eseguire nell'edificio dell'ospedale di Sant'Orsola in Bologna pel definitivo assetto di quelle cliniche (Legge 18 maggio 1882, n. 765) (Spesa ripartita) . . .	26,500 »
68	Università di Napoli - Spese pel trasferimento e pel definitivo assetto delle cliniche e degli stabilimenti della facoltà medica negli ex-conventi di Santa Patrizia e di S. Andrea delle Dame (Legge 16 luglio 1882, n. 905) (Spesa ripartita)	200,000 »
69	Università di Pisa - Lavori di ampliamento e sistemazione dei locali dell'università	12,939 23
70	Università di Padova - Trasferimento della clinica ostetrica . . .	5,000 »
71	Università di Sassari - Gabinetto di fisiologia - Riduzione di locali .	8,000 »
72	Torino - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Restauro di locali, adattamento di strumenti e costruzione di modelli	4,000 »
73	Torino - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Lavori pel riordinamento del fabbricato	6,000 »
74	Università di Roma - Istituto fisico - Acquisto di macchine e strumenti	7,000 »
74 <i>bis</i>	Università di Roma - Gabinetto d'igiene - Spese d'impianto . . .	4,000 »
75	Università di Torino - Museo di geologia - Acquisto di mobili . . .	7,000 »
76	Università di Bologna - Adattamento di locali in servizio della scuola e del laboratorio di chimica farmaceutica	2,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	311,564 23

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	311,564 23
77	Università di Bologna - Impianto del laboratorio di patologia generale	5,000 »
78	Università di Cagliari - Riparazioni al palazzo universitario	3,600 »
79	Università di Catania - Acquisto di macchine e di strumenti per l'osservatorio vulcanologico sull'Etna	1,500 »
80	Università di Catania - Costruzione di scaffali pel museo di mineralogia e geologia	11,000 »
81	Università di Genova - Trasferimento dell'istituto anatomico nell'ex-convento di San Francesco	30,000 »
82	Università di Modena - Acquisto di materiale scientifico pel gabinetto di chimica	3,000 »
83	Università di Napoli - Acquisto dell'istromento dei passaggi trasportabili pel gabinetto di geodesia	3,000 »
83 bis	Università di Napoli - Riparazioni straordinarie ai tetti e lastrici dell'Università	4,100 »
83 ter	Università di Napoli - Impianto della condotta e degli apparecchi per la canalizzazione delle acque del Serino	6,300 »
84	Università di Padova - Impianto del laboratorio di materia medica e farmacologica sperimentale	5,000 »
85	Università di Padova - Nuovi lavori per l'assetto del gabinetto di chimica farmaceutica	6,192 »
86	Università di Palermo - Impianto del gabinetto di medicina operatoria e acquisto di persiane per le finestre	7,000 »
87	Università di Palermo - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Acquisto di macchine	10,000 »
88	Università di Pavia - Adattamento di locali pei musei di mineralogia e di geologia	5,000 »
89	Università di Pavia - Lavori nei locali dell'orto botanico ed acquisto di materiale scientifico per l'orto botanico medesimo	20,000 »
90	Università di Pisa - Riparazione alla serra Banance dell'orto botanico	6,230 »
91	Università di Pisa - Costruzione d'una nuova concimaria per la scuola d'agricoltura	14,586 84
92	Università di Pisa - Impianto del gabinetto di anatomia patologica	7,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	460,073 07

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riporto</i>	460,073 07
93	Università di Roma - Lavori di ristauo al gabinetto di anatomia normale microscopica	2,400 »
94	Università di Roma - Riduzione d'un'aula per le lezioni	3,200 »
94 bis	Università di Roma - Acquisto dell'erbario Cesati	25,000 »
94 ter	Università di Siena - Cliniche universitarie.	12,500 »
95	Università di Torino - Lavori di riparazione al laboratorio di fisica	2,800 »
95 bis	Università di Torino - Riparazioni nell'edificio universitario	10,000 »
96	Università di Torino - Acquisto di materiale e strumenti pel gabinetto di fisica	2,000 »
97	Napoli - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Acquisto di materiale scientifico	15,000 »
98	Istituto di studi superiori in Firenze - Riparazioni all'osservatorio di Arcetri	22,000 »
99	Scuola d'applicazione degl'ingegneri in Roma - Lavori nei locali della biblioteca	12,000 »
100	Scuola d'applicazione degl'ingegneri in Roma - Riduzione e arredamento di locali destinati in servizio del gabinetto di fisica tecnica	5,000 »
101	Scuola di medicina veterinaria di Milano - Adattamento di locali a sala per le autopsie cadaveriche	3,330 »
101 bis	Scuola di medicina veterinaria di Torino - Lavori di miglioramento ed assetto dell'edificio	5,184 20
102	Stazione zoologica Dohr in Napoli - Sussidio per l'impianto del nuovo laboratorio fisiologico (Approvato).	30,000 »
		610,487 27
	Spese per gl'Istituti e Corpi scientifici e letterari.	
103	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi ed inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma.	4,000 »
104	Biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma - Spesa per la compilazione dei cataloghi	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,000 »

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

	<i>Riparto</i>	10,000 »
105	Acquisto de' manoscritti del Fondo Libri e dei codici danteschi dell'Appendice, posseduti da lord Ashburnham, e trasporto da Ashburnham-place in Italia - Spesa ripartita (Legge 21 luglio 1884, n. 2534)	315,000 »
106	Biblioteca Laurenziana di Firenze - Adattamento del locale	6,000 »
107	Biblioteca Valicelliana di Roma - Acquisto di graticole, costruzione e riparazione di scaffali ed altri mobili	10,000 »
108	Biblioteca Alessandrina di Roma - Lavori di adattamento, e costruzione di scaffali e tavole	30,000 »
109	Biblioteca Alessandrina di Roma - Per provvista di opere letterarie e scientifiche	7,000 »
109 bis	Biblioteca Nazionale di Napoli - Riparazioni al tetto della grande sala di studio (Approvato).	13,000 »
		391,000 »
	Spese per le antichità e le belle arti.	
110	Istituto di belle arti di Roma — Acquisto di materiale e lavori di restauro	6,000 »
111	Scavi e musei di Roma - Scavi straordinari e lavori urgenti nei musei	30,000 »
112	Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere	16,000 »
113	Museo industriale artistico di Napoli unito all'istituto di belle arti - Sussidio	20,000 »
114	Istituto di belle arti di Napoli	30,000 »
115	Isolamento del Pantheon di Agrippa in Roma (Legge 30 dicembre 1881, n. 562) (Spesa ripartita)	100,000 »
116	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo	160,000 »
116 bis	Regia scuola di recitazione in Firenze - Impianto dell'illuminazione a gas nel proprio teatro (Approvato).	4,000 »
		366,000 »

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Spese per l'istruzione secondaria.		
117	Acquisto di materiale scientifico pei gabinetti dei licei e dei ginnasi.	30,000 »
118	Stipendio al personale del regio ginnasio <i>Galilei</i> di Firenze	15,912 »
119	Spese per premi ad insegnanti nelle scuole classiche e tecniche (Reali decreti 8 aprile 1880 e 8 dicembre 1881)	18,000 »
120	Spese d'impianto dei gabinetti dei nuovi licei di Firenze, Milano, Genova, Urbino e Pesaro	30,000 »
	(Approvato).	93,912 »
Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.		
121	Regie scuole normali - Acquisto di materiale scientifico	30,000 »
122	Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita)	300,000 »
123	Collegio-convitto <i>Principe di Napoli</i> in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse)	35,000 »
123 bis	Collegio-convitto <i>Principe di Napoli</i> in Assisi - Assegno per arredamento di materiale scientifico, per rinnovazione e manutenzione del mobilio ad uso della scuola degli allievi istitutori dei convitti nazionali	1,800 »
124	Istituto superiore femminile di magistero in Roma - Impianto dei gabinetti di fisica e di storia naturale	5,000 »
	(Approvato).	371,800 »
Spese diverse.		
125	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo	30,000 »
126	Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del regno	16,000 »
127	Ufficio internazionale dei pesi e delle misure a Parigi	5,896 »
128	Conferenza internazionale degli elettricisti a Parigi - Esperienze per la determinazione delle unità elettriche - Acquisto di strumenti e oggetti scientifici, indennità di viaggio e di soggiorno ai rappresentanti italiani, spesa per gli assistenti e pel personale di servizio	25,000 »
129	Continuazione della stampa delle opere latine di Giordano Bruno	6,000 »
	(Approvato).	82,896 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,684,976 66
Amministrazione scolastica	959,801 44
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	8,464,291 27
Istituti e Corpi scientifici e letterari	1,502,473 38
Antichità e belle Arti	3,608,655 39
Istruzione secondaria	5,109,307 55
Insegnamento tecnico industriale e professionale	5,052,898 02
Istruzione normale, magistrale ed elementare	4,798,988 60
Spese diverse	11,000 »
TOTALE della categoria prima	31,192,392 31
(Approvato).	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	970,744 55
(Approvato).	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	32,163,136 86
(Approvato).	

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	80,509 36
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	610,487 27
Istituti e Corpi scientifici e letterari	391,000 »
Antichità e belle Arti	366,000 »
Istruzione secondaria	93,912 »
Istruzione normale, magistrale ed elementare	371,800 »
Spese diverse	82,896 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria (Approvato).	1,996,604 63
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato).	34,159,741 49

PRESIDENTE. Ora si dà nuovamente lettura dell'articolo unico.

Il Senatore *Segretario* CANONICO, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Convenzione tra il Governo, la provincia e il municipio di Torino,

per la erezione e il miglioramento degli Istituti scientifici universitari e per l'ampliamento dell'ospedale di San Giovanni e del Museo industriale ».

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione per la costruzione ed ampliamento degli edifizii scientifici dell'Università, della scuola di applicazione degli ingegneri e del Museo industriale italiano di Torino, conclusa fra i Ministri della Pubblica Istruzione, d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Presidente del Consiglio provinciale ed il Sindaco della città di Torino, in conformità delle deliberazioni 11 dicembre 1884, del Consiglio provinciale 10 e 15 gennaio 1885, della Deputazione provinciale di

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Torino, 12 dicembre 1884, del Consiglio comunale e 15 gennaio 1885 della Giunta municipale di Torino.

E colle modificazioni risultanti dalla deliberazione del 28 maggio 1885 della Deputazione provinciale e dalla deliberazione 28 gennaio 1885 della Giunta comunale di Torino.

CONVENZIONE.

Art. 1. In servizio della Regia Università degli studi di Torino saranno costruiti quattro nuovi edifici, nei quali avranno sede gl'Istituti:

- 1° di fisica e d'igiene sperimentale;
- 2° di patologia, di fisiologia e di materia medica;
- 3° di anatomia e di medicina legale;
- 4° di chimica generale, di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 2. Si provvederà inoltre:

- 1° all'ampliamento ed al miglior adattamento dei locali presentemente destinati all'Orto botanico, ed allo acquisto dei mobili ad esso necessari;
- 2° al miglioramento dei locali dell'Osservatorio astronomico;
- 3° al miglioramento ed ampliamento dei locali della Scuola d'applicazione per gl'ingegneri;
- 4° al prolungamento delle due ali dell'edificio dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino per dare miglior collocamento alle cliniche medica e chirurgica.

Art. 3. La costruzione dei quattro nuovi edifici, che dovranno essere ultimati entro l'anno 1887, sarà fatta in conformità dei progetti d'arte e dei disegni compilati dal signor cavaliere Leopoldo Mansueti d'accordo con i direttori dei singoli Istituti e con le parti contraenti; secondo i quali progetti la spesa è prevista in lire 273,340 per l'acquisto di area, della complessiva estensione di metri quadrati 27,334 sulle quali dovranno sorgere i quattro nuovi edifici; lire 2,748,500 per i lavori di costruzione dei detti quattro edifici.

Art. 4. Sono poi assegnate:

- lire 100,000, per l'ampliamento, il restauro e l'arredamento dell'Istituto botanico;
- lire 25,000 pel miglioramento dei locali dell'Osservatorio astronomico;

lire 200,000 pel miglioramento ed ampliamento dei locali della Scuola per gl'ingegneri; lire 100,000 pel prolungamento delle due ali dell'edificio dell'Ospedale.

Art. 5. La spesa di lire 3,449,440 sarà sostenuta per lire 810,000 dalla provincia di Torino in correlazione della deliberazione del Consiglio provinciale 11 dicembre 1884; per lire 914,220 dal comune di Torino e per lire 1,724,220 dallo Stato.

Art. 6. La provincia ed il comune di Torino stanzieranno nei loro rispettivi bilanci per gli anni 1885, 1886, 1887, 1888 la quota posta a loro carico divisa in rate eguali.

Art. 7. Alla spesa di lire 1,724,220 che si assume lo Stato si provvederà:

1° con le lire 90,000 già iscritte al capitolo 148 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1884-85, resti degli anni precedenti, col titolo « Lavori di miglioramento agli istituti anatomici »;

2° con lo stanziamento nel bilancio del Ministero medesimo di lire 544,740 per ciascuno dei tre esercizi finanziari 1886-87, 1887-88 e 1888-89.

Art. 8. Ai pagamenti che occorrerà eseguire avanti il 1° luglio 1886 in conto dei lavori e degli acquisti sovraindicati sarà provveduto con le lire 90,000, già stanziato al capitolo 148 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1884-85, e con i fondi del contributo della provincia e del comune di Torino. Dal 1° luglio in poi si provvederà con le somme ancora dovute dalla provincia e dal comune a saldo del rispettivo contributo, e coi fondi che, giusta l'articolo 7 della presente Convenzione, saranno iscritti nel bilancio della Pubblica Istruzione per gli esercizi 1886-87, 1887-88 e 1888-89.

La richiesta di somme alla Provincia ed al Comune sarà accompagnata dalla dimostrazione dei lavori eseguiti e dalla giustificazione della relativa spesa.

Art. 9. I lavori di cui nella presente Convenzione saranno iniziati e condotti innanzi con quell'ordine che si reputerà meglio conveniente nell'interesse dell'insegnamento. A cura del Ministero della Pubblica Istruzione sarà provveduto, secondo le norme della legge di contabilità, all'esame ed approvazione dei progetti, alla stipulazione ed approvazione dei contratti ed appalto, ed a quanto occorra per l'esecuzione,

la liquidazione ed il collaudo dei lavori, eccezione fatta per quelli da eseguirsi nell'ospedale.

Art. 10. Si provvederà alla costruzione di nuovi locali in servizio del regio Museo industriale italiano, mediante lire 97,000 da versarsi all'uopo dalla Provincia, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale 19 novembre 1884, mediante lire 103,000 da versarsi dalla Città di Torino in conformità della deliberazione del Consiglio comunale 12 dicembre 1883, e mediante lire 200,000 assegnate dallo Stato.

Al pagamento del concorso dello Stato in lire 200,000 sarà provveduto con la iscrizione di detta somma nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ripartita in tre esercizi, cioè lire 60,000 nell'esercizio 1886-87, lire 70,000 nell'esercizio 1887-88 e lire 70,000 in quello 1888-89.

Art. 11. Ad eccezione delle fabbriche che saranno aggiunte all'edificio dell'ospedale di S. Giovanni Battista e della Città di Torino, le quali resteranno in proprietà della Pia Istituzione, tutte le altre costruzioni e le provviste contemplate nella presente Convenzione saranno di proprietà dello Stato.

Non potrà variarsi mai la destinazione degli edifici che formano oggetto della presente Convenzione, salvo concorra il consenso della provincia e del comune di Torino.

Qualora, malgrado il dissenso, tale destinazione venisse mutata, lo Stato rimborserà al Comune ed alla Provincia le rispettive quote di concorso.

Art. 12. Le spese della presente Convenzione comprese quelle di bollo e di registro saranno a carico dello Stato.

Art. 13. La presente Convenzione non sarà valida che dopo approvata per legge.

Roma, 29 gennaio 1885.

Il Ministro d'Istruzione Pubblica

M. COPPINO.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

B. GRIMALDI.

Per la provincia di Torino :

Il Presidente del Consiglio provinciale

PAOLO BOSELLI.

Per il comune di Torino :

Il Sindaco

DI SAMBUY.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge e relativa Convenzione.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico si intende rimandato alla votazione a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno recherebbe: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 », ma non essendo ancora in pronto la Relazione la discussione sarà rimandata alla seduta di domani.

In seguito l'ordine del giorno reca: « Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali ».

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Del fabbricato demaniale *olim* Baglioni in Lovere, provincia di Bergamo, con altro stabile ed annessovi orto denominato la Confetteria, di proprietà del signor Alessio Marinoni, come da contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'ufficio del Registro in Lovere in data 30 marzo 1884, verso il pagamento da parte del predetto Marinoni di lire 7393 68 a titolo di plusvalenza di prezzo e rivalsa delle spese per lavori di adattamento del fabbricato da esso ceduto;

2. Di alcuni locali terreni annessi alla caserma demaniale del Carmine in Udine, con una striscia di terreno di proprietà del signor Alessandro Conti, da esso ceduta allo Stato col l'obbligo di ricingerla con muro a di lui spese e di costruire inoltre altri vani da aggregarsi colla detta striscia di terreno, alla preindicata Caserma, il tutto ai termini ed alle condizioni portate dai due istromenti 18 luglio 1883 e 4 marzo 1884, stipulati in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Udine;

3. Di un terreno demaniale contiguo al fiume Po presso Piacenza, con due strisce di terreno di proprietà del signor avvocato Giovanni Battista Maggi, per l'ampliamento della strada demaniale che conduce alla darsena dei pontieri, ivi esistente, verso il pagamento per

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

parte del Maggi del prezzo di plusvalenza in lire 603; ed alle altre condizioni apparenti dall'istromento 23 febbraio 1884, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Piacenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo articolo di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico la votazione è rinviata allo scrutinio segreto.

Mozione sull'ordine del giorno.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ. Ho domandato la parola per pregare l'onorevole signor Presidente di voler far porre all'ordine del giorno il progetto di legge relativo all'« Impianto graduale del servizio telegrafico nei comuni capoluoghi di mandamento e nei comuni di frontiera che ne difettano ». Quel progetto all'articolo terzo contiene disposizioni del massimo interesse militare, ed io credo che anche al Ministro della Guerra forse non dispiacerà che esso sia messo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Mezzacapo che vi sono alcuni progetti di legge che il Ministero, nelle condizioni attuali, crede di dover lasciare in sospenso.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ. Questo è un progetto importante per le stazioni sulle frontiere, ed io non credo poi che tocchi una materia che possa creare difficoltà, e pregiudicare la questione relativamente al Ministero che si sta formando.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Anche per incarico e d'accordo col mio Collega il Ministro delle Finanze, trattandosi di una spesa che è di due milioni ripartiti in sei anni, ed è anche una spesa produttiva, io credo che possa accogliere la mozione dell'onorevole Mezzacapo; ed anzi se l'altro giorno io fossi stato presente alla seduta, avrei pregato il Ministro delle Finanze di accettare la discussione di questo pro-

getto che è molto interessante per il servizio militare; in quanto che si tratta di stabilire linee telegrafiche in luoghi importanti dal punto di vista militare.

Quindi, se il Senato acconsente, pregherei l'onorevole Presidente di metterlo all'ordine del giorno per una delle prossime sedute.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ. Vedendo che la mia proposta trova appoggio da parte del Ministro della Guerra, io tornerei a pregare il Presidente di volere, se crede, mettere il detto progetto di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha osservazioni da fare in contrario, il progetto in discorso sarà messo all'ordine del giorno della prossima seduta.

Approvazione dei progetti di legge N. 230, 228, 222.

PRESIDENTE. Ora segue la discussione sul progetto di legge: « Nuova proroga di termine stabilito dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883 per la concessione dei prestiti ai privati danneggiati dalle inondazioni ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3^a), già prorogato con altra legge 31 dicembre 1884, n. 2847, al 30 giugno 1885 (serie 3^a), è nuovamente prorogato a tutto il 31 dicembre 1885.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà il medesimo rimandato allo scrutinio segreto.

Ora si discuterà il progetto: « Proroga del termine alla concessione del sale refrigerante ai caffettieri a prezzo ridotto ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

La facoltà data al Ministro delle Finanze col-Part. 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 al quintale con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso, è prorogata per altri due anni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Nessuno domandando di parlare trattandosi di un solo articolo, sarà il medesimo votato poi a scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Riammissione in tempo agli impiegati civili per godere dei benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894 ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n. 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima e alla successiva legge del 18 dicembre 1881, n. 528, restano abilitati ad invocarne i benefici purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola e trattandosi di articolo unico il medesimo si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Do ora lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pomerid.:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione;

Ricostituzione dell'Ufficio delle ipoteche di Potenza distrutto dall'incendio;

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Convenzione tra il Governo, la Provincia e il Municipio di Torino, per la erezione e il miglioramento degli Istituti scientifici universitari e per l'ampliamento dell'Ospedale di S. Giovanni e del Museo industriale;

Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali;

Nuova proroga di termine stabilito dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483, per la concessione dei prestiti ai privati danneggiati dalle inondazioni;

Proroga del termine alla concessione del sale refrigerante ai caffettieri a prezzo ridotto;

Riammissione in tempo agli impiegati civili per godere dei benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Maggiori spese da aggiungersi al bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884;

Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;

Spesa per provvedere ai maggiori bisogni della stazione navale nel Mar Rosso;

Estensione della legge 18 dicembre 1881 alle vedove ed agli orfani dei militari ed assimilati di terra e di mare, i quali non godettero dell'indulto sovrano del luglio 1871;

Proroga della Convenzione di navigazione colla Francia;

Impianto graduale del servizio telegrafico nei comuni capoluoghi di mandamento e nei comuni di frontiera che ne difettano;

Congresso penitenziario Internazionale in Roma;

Impianto di una colonia agricola penale nell'isola dell'Asinara e attivazione di un lazaretto provvisorio;

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1885

Concorso del Governo nella spesa di ricostruzione o restauro delle case colpite dalle ultime frane.

Tumulazione in Santa Croce di Firenze delle salme di Nicolò Matas e di Francesco Puccinotti;

Autorizzazione di spesa per lo studio di progetti d'irrigazione;

Leva militare sui giovani nati nel 1865;

Approvazione di vendite, permuta e cessioni di beni demaniali;

Provvedimenti relativi alle quote minime d'imposta sui terreni e sui fabbricati;

Costruzione di un fabbricato ad uso di stazione per lo imbarco e lo sbarco dei passeggeri nel porto di Genova.

PRESIDENTE. Se vi sono altri Senatori i quali debbano ancora votare, li prego di voler accedere alle urne.

La votazione è chiusa.

Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari fanno lo scrutinio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886.

Votanti	73
Favorevoli	65
Contrari	8

(Il Senato approva).

2. Spesa per distaccamenti militari del Mar Rosso nell'esercizio 1885-86.

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	10

(Il Senato approva).

3. Nuova proroga del termine concesso ai comuni del compartimento ligure-piemontese dalle leggi 29 giugno 1882 e 3 luglio 1884.

Senatori presenti	75
Votanti	72
Favorevoli	59
Contrari	13
Astenuti	3

(Il Senato approva).

4. Leva di maresuoi giovani nati nel 1865.

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	10

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5).